

Carlo Bartoli

# Introduzione al giornalismo

*L'informazione tra diritti e doveri*

seconda edizione riveduta e corretta

***vai alla scheda del libro su [www.edizioniets.com](http://www.edizioniets.com)***



Edizioni ETS



[www.edizioniets.com](http://www.edizioniets.com)

© Copyright 2013

*Seconda edizione 2017*

Edizioni ETS

Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa

[info@edizioniets.com](mailto:info@edizioniets.com)

[www.edizioniets.com](http://www.edizioniets.com)

*Distribuzione*

Messaggerie Libri SPA

Sede legale: via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI)

*Promozione*

PDE PROMOZIONE SRL

via Zago 2/2 - 40128 Bologna

ISBN 978-884674919-2

## *Introduzione*

Che cos'è il giornalismo? Una domanda complicata a cui rispondere a cui la Corte di Cassazione ha dato, in mancanza di una più precisa definizione normativa, una risposta generale, ma pregnante anche se certo non esaustiva: il giornalismo è mediazione (Cass. 1827/1995). Il giornalista è un «mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso», un mediatore che svolge il proprio ruolo in maniera particolarmente tempestiva. Dunque, il giornalismo è mediazione tra la notizia e l'opinione pubblica, ma, meglio ancora, potremmo definire quella del giornalista un'opera di ricerca, verifica, approfondimento, mediazione, costruzione, contestualizzazione tra un universo sterminato di fatti e il cittadino. È il giornalista, in quanto operatore di un settore così nevralgico e delicato quale l'informazione, a dover dare un ordine, un senso, una spiegazione a una miriade di fatti che, presi isolatamente, possono avere un significato relativo.

L'opera del giornalista può, di conseguenza, essere mascheramento, artificio, dissimulazione se tradisce (o se non è capace di svolgere) la funzione a cui è chiamato; oppure denuncia, disvelamento, spiegazione se invece risponde alla lettera al compito a cui è chiamato dalla propria coscienza, dalla Costituzione (come evidenziato in varie sentenze della Corte Costituzionale) e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo che ha definito il giornalista «il cane da guardia della democrazia» (Cedu, Thorgeirson contro Islanda, sentenza del 25 giugno 1992).

Non è un caso, quindi, che sulla professione giornalistica si scarichino tensioni, polemiche, contestazioni. Ma anche violenze. Le statistiche sui giornalisti oggetto di violenza o uccisi sono impressionanti e non sempre nell'opinione pubblica è chiara la consapevolezza che ogni volta che viene tappata la bocca a un giornalista

con le pressioni, i ricatti, le intimidazioni, o la violenza si perde un pezzo di democrazia. Il fatto che i comportamenti che cercano di limitare con il sopruso la libertà di informazione non siano una prerogativa solo dei paesi governati da regimi autoritari è certificata dall'opera di monitoraggio di numerosi organismi internazionali che testimoniano lo stato di difficoltà con cui viene svolto il lavoro di giornalista anche in Italia e in Europa.

La Corte costituzionale afferma che la libertà d'informazione è una delle pietre angolari della democrazia (Cost. 84/1969) e non a caso la Costituzione fissa dei punti di riferimento essenziali, quali l'abolizione di qualsiasi forma di autorizzazione e censura, dei limiti rigidissimi al sequestro di pubblicazioni o di mezzi di informazione (Cost. art. 21). Una professione delicatissima, dunque, ma anche molto difficile e il cui svolgimento è reso sempre più complicato dalla crescente complessità del mondo contemporaneo, ma anche dalla consapevolezza acquisita dai centri di potere dell'importanza di quanto sia strategico riuscire a orientare e, meglio ancora, a condizionare, l'informazione. Una campagna elettorale, una manovra finanziaria, una guerra, un conflitto diplomatico hanno bisogno del sostegno, consapevole o meno, dell'informazione che quindi è sempre più oggetto di condizionamenti, manipolazioni, inganni. Che si dispiegano talvolta in maniera aggressiva e sfacciata e altre volte in modo insinuante e subdolo. Comunque sia, l'attività giornalistica è destinata a continuare a rappresentare una delle condizioni essenziali della democrazia a patto di riuscire a rimanere al passo con i tempi, di essere svolta in maniera sempre più consapevole e competente. Per questo, in queste pagine si è cercato di costruire un percorso attraverso le norme che regolano questa professione e che rappresentano il corredo minimo di conoscenza di ogni giornalista e di chiunque voglia approfondire i temi legati a questa professione. Che cos'è un giornalista, quali sono i suoi diritti e i suoi doveri, i limiti che deve porre alla propria azione per assicurare il rispetto degli altri: a questo si cerca di dare una risposta.

In generale, per uscire dalla mitologia, la professione giornalistica è sempre e comunque un'attività individuale che si inserisce in un contesto collettivo (la redazione, l'insieme dei mezzi di informazione, l'opinione pubblica) che la condiziona in maniera decisiva. Un condizionamento che rappresenta un arricchimento e non

una limitazione, che inserisce il giornalista in una dialettica sociale, politica, culturale, professionale che quotidianamente lo porta a ridefinire il proprio operato, i propri parametri di lettura degli avvenimenti, le modalità di scrittura e, in generale, di rappresentazione dei fatti. Non si può trascurare il fatto che quella giornalistica non è una professione meramente individuale anche per un altro aspetto fondamentale, dato che si inserisce sempre e comunque in un contesto produttivo che può essere particolarmente complesso, come nel caso di un gruppo multimediale o multinazionale, oppure minimale, ma pur sempre presente.

Nel giornalismo conta il talento, l'intuito, la rapidità di comprensione e di esecuzione, il saper scrivere, ma si tratta comunque di una professione che si iscrive sempre in un contesto pubblico, produttivo ed economico. È possibile individuare, a titolo orientativo, alcuni concetti fondamentali che definiscono le caratteristiche del lavoro giornalistico. La flessibilità (non esistono due notizie da trattare allo stesso modo), la sensibilità (non ci sono due situazioni simili da affrontare nello stesso modo), la curiosità (non sempre le notizie si presentano come tali a prima vista), lo scrupolo nell'approfondimento (quasi mai le cose stanno nel modo in cui vengono presentate). E soprattutto è necessario un forte bagaglio culturale da aggiornare costantemente con la lettura dei giornali, ma non solo.

In questi anni stiamo vivendo una fase di rivoluzione epocale, una fase di transizione che potremmo definire di passaggio da un modello analogico a uno digitale. Un cambiamento che, ancora una volta, rimette in discussione modalità, tempi e obiettivi dell'organizzazione del lavoro e che modifica le condizioni economiche di esercizio dell'attività editoriale. L'innovazione tecnologica ha comportato grandi cambiamenti: la scomparsa dei correttori di bozze, l'introduzione di archivi fotografici informatizzati, la gestione rapidissima di testi e immagini messe a disposizione da una pluralità di fonti, ufficiali e non, ha reso più complesso e rischioso il lavoro. Per non parlare delle nuove frontiere del giornalismo, legate all'interazione con i social media, all'uso del crowdsourcing. E il nuovo protagonismo della società, che diventa ricchissima fonte di notizie di prima mano, ma anche produttrice essa stessa di informazione e, comunque, parte attiva di un nuovo ecosistema dell'informazione che ha rivoluzionato i ruoli, le dinamiche, i percorsi.

La rete e gli sviluppi delle tecnologie della comunicazione non sono l'unico motore del cambiamento. Altre innovazioni sono in atto: basti pensare all'influenza dei programmi televisivi di infotainment dedicati soprattutto alla cronaca nera e agli scandali che hanno determinato un'accentuazione dei linguaggi e del taglio dell'informazione verso una cifra che una volta era tipica solo di rotocalchi e di tabloid esteri, oppure l'avvento dei canali tematici, in particolare nel campo dell'informazione politica e economica.

Dunque, il sistema dell'informazione è in continua e fortissima evoluzione per via interna, ma anche per via esterna, in quanto risente in maniera straordinaria dei mutamenti della cultura, degli usi, dei costumi, della sensibilità della società. Cambiano le tecnologie, ma cambia soprattutto la cultura, il costume e la sensibilità della società che ha imposto e continua a imporre un cambio di impostazione nella scelta degli argomenti e della loro esposizione.

Problemi vecchi e nuovi continuano a intrecciarsi: se l'avvento della televisione digitale ha allentato la morsa del monopolio televisivo, in mano per decenni a due soli soggetti, uno dei quali si è potuto accaparrare una fetta enorme del mercato pubblicitario, adesso sono altri soggetti a proporsi, questa volta a livello planetario, quali nuovi monopolisti del mercato pubblicitario globale.

Delineato molto succintamente il quadro, è il caso di richiamare i principi fondamentali su cui si fonda la libertà d'informazione, ossia la Costituzione e, in particolare, l'articolo 21, che della libertà di informazione è la pietra angolare, e che così recita:

«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e

privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni» (Cost. art. 21).

Prima di analizzare meglio questo articolo, occorre richiamare un altro articolo della Costituzione, il 33, secondo il quale «Le professioni sono svolte da iscritti agli albi che hanno superato esame di Stato» (Cost. art. 33) Questi sono i due concetti che rappresentano il fondamento giuridico dell'ordinamento giornalistico. Un mese dopo la promulgazione della Costituzione, viene infatti approvata la legge sulla stampa 47/1948 che impone l'obbligo di registrazione e la firma del direttore responsabile che, in base a legge istitutiva dell'Ordine (69/1963), deve essere iscritto all'Albo dei giornalisti.

Vale la pena sottolineare che, attualmente, gli unici casi nei quali è consentito il sequestro preventivo di una testata riguardano le pubblicazioni oscene, quelle che si macchiano del reato di apologia del fascismo e quelle che violano le disposizioni contenute nella legge sulla stampa nella parte che riguarda l'indicazione dei responsabili.

L'articolo 21 della Costituzione, su cui si incardina, sia direttamente che di riflesso, il diritto all'informazione, presenta dei limiti sotto questo profilo, sia relativi alla ristrettezza dei mezzi di diffusione del pensiero richiamati (tra questi non è citata neppure la radio, ma soltanto la stampa) e soprattutto concettuali, dato che non si fa un esplicito riferimento al diritto a cercare, ricevere, diffondere l'informazione. Le costituzioni di altri paesi europei, come ad esempio la Germania, sono assai più esplicite al proposito. Queste lacune sono state progressivamente colmate fornendo una lettura espansiva e molto articolata della libertà di manifestazione del pensiero. Il cui unico limite esplicitato è contenuto nel sesto comma, ossia nella lesione del buon costume, anche se, come vedremo, la casistica dei limiti diverrà via via più estesa,

Vale la pena di osservare che il concetto di libertà di espressione ha assunto una portata ampia e generale tale da poter essere esercitato sia dai singoli che «in forma collettiva» (Cost. 126/1985). La manifestazione del pensiero ha assunto quindi una connotazione che comprende qualsiasi espressione di idee, pensieri, opinioni,

notizie sotto qualsiasi forma (non solo parola, ma anche scritto, immagine, disegno, cinema, musica).

Riguardo allo specifico del diritto di cronaca, la manifestazione del pensiero e l'attività di informazione godono di un identico grado di tutela costituzionale: lo ha stabilito la Corte costituzionale (Cost. 105/1972) secondo cui il diritto di manifestazione del pensiero comprende «la libertà di dire e divulgare notizie, opinioni, commenti». Ma la via attraverso cui si è garantita una tutela speciale a questa attività è rappresentata dall'articolo 51 cp che riguarda l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere. In base a questo articolo, «l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità».

L'inquadramento della professione giornalistica come esercizio di un diritto ha consentito l'estensione alla stessa della non punibilità. Così anche in Cost. 175/1971. In questo ambito vengono ricompresi, sia pure con caratteristiche diverse, anche il diritto di critica e quello di satira. Successivamente, la Corte costituzionale (Cost. 94/1977) ha affermato che «non è dubitabile che sussista, e sia implicitamente tutelato dall'art. 21 Cost., un interesse generale della collettività all'informazione (sent. n. 105 del 1972; sent. n. 225 del 1974), di tal che i grandi mezzi di diffusione del pensiero (nella più lata accezione, comprensiva delle notizie) sono a buon diritto suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici o comunque di pubblico interesse».



# *Indice*

<i>Introduzione</i>	5
<i>Capitolo 1</i> Le norme sulla stampa	11
<i>Capitolo 2</i> L'ordinamento professionale	19
<i>Capitolo 3</i> Le carte deontologiche	37
<i>Capitolo 4</i> La deontologia: una breve casistica	59
<i>Capitolo 5</i> Il diritto all'informazione e i suoi limiti	67
<i>Capitolo 6</i> L'informazione e la privacy	81
<i>Capitolo 7</i> La diffamazione	93
<i>Capitolo 8</i> Il segreto professionale	109
<i>Capitolo 9</i> L'informazione giudiziaria	119
<i>Capitolo 10</i> L'informazione e la politica	129
<i>Capitolo 11</i> I contratti e gli istituti di categoria	137

Edizioni ETS  
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa  
info@edizioniets.com - [www.edizioniets.com](http://www.edizioniets.com)  
Finito di stampare nel mese di aprile 2017